
VINCENZO VIGORITI

E-COMMERCE E TUTELA GIURISDIZIONALE

SOMMARIO: I. Introduzione: commercio elettronico e relative obbligazioni; natura contrattuale delle stesse; la tutela giurisdizionale fra vecchi modelli e nuove esigenze. — II. Quale giudice. La disciplina europea sulla giurisdizione. Applicazione ai rapporti nascenti da e-commerce: la tutela dei consumatori; la determinazione pattizia; il foro speciale in materia contrattuale. — III. Quale legge: la libertà di scelta della legge regolatrice; limiti nelle controversie dei consumatori. — IV. Quale processo e quali alternative: la Direttiva europea 2000/31/CE; il processo telematico. La composizione extragiudiziale delle controversie: la conciliazione; esperienze ICC e WIPO; *blind offer*; l'arbitrato.

I. INTRODUZIONE: COMMERCIO ELETTRONICO E RELATIVE OBBLIGAZIONI; NATURA CONTRATTUALE DELLE STESSE; LA TUTELA GIURISDIZIONALE FRA VECCHI MODELLI E NUOVE ESIGENZE.

Il commercio elettronico (e-commerce) è l'attività che si esercita tramite gli strumenti informatici e telematici resi disponibili dalla tecnologia; il linguaggio è quello computerizzato, e le informazioni sono automatizzate; l'oggetto è, allo stato, quasi esclusivamente l'acquisto di beni e servizi, con pagamento effettuato, di regola, valendosi dello strumento elettronico; i vantaggi sono quelli della velocità, dell'enorme risparmio di costi, della contemporanea penetrazione su tutti i mercati¹.

¹ Gli scritti sul tema, numerosissimi, sono facilmente reperibili: per tutti ved. le relazioni al Convegno di Salerno del 20-21 giugno 2001 su « Commercio elettronico e categorie civilistiche », in corso di pubblicazione, nonché da ultimo con apertura comparativa, G. COMANDÈ-S. SICA, *Il commercio elettronico. Profili giuridici*, Torino, 2001; con impostazione internazionale privatistica, U. DRAETTA, *Internet e Commercio elettronico*, Milano, 2001.

Al commercio elettronico si riferisce il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, all'art. 1(1), dove si afferma che il decreto fissa i

principi e le norme generali sull'esercizio dell'attività commerciale, e quindi all'art. 4(1)(b)(3), che indica, fra le forme speciali di vendita al dettaglio, la vendita per « corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione ». Ved. anche la Circ. Minindustria, 1 giugno 2000, n. 3487/C sulle forme di commercio elettronico soggette o meno al D.lgs. n. 114/98: la Circolare definisce (in modo forse un po' restrittivo) il commercio elettronico come « l'attività commerciale al dettaglio svolta nella rete Internet mediante l'utilizzo di un sito web ». Importante la descrizione,

La dimensione economica non ha bisogno di essere illustrata. La tendenza alla globalizzazione dei rapporti, favorita da uno strumento formidabile come la Rete, ha portato ad un'autentica esplosione del fenomeno, che va estendendosi da un *business to consumer*, ad un *business to business*, con il coinvolgimento progressivo delle aziende, private e pubbliche (*business to administration*), fino alla previsione dell'utilizzazione del mezzo telematico anche per le operazioni del mercato finanziario². Questo soprattutto negli Stati Uniti, poi anche in Europa, in misura però inferiore, e quindi in Italia, dove il commercio tramite Rete, è ovviamente noto, è praticato, è in via di espansione, ma non ha ancora assunto dimensioni paragonabili a quelle di altri Paesi. In sostanza, da noi il fenomeno è soprattutto vendita al dettaglio al consumatore, il che però non è motivo valido per indurre a trascurare altre situazioni, pur meno frequenti.

La vocazione è internazionale (meglio, transnazionale); l'esperienza da cui attingere è quella, appunto, già consolidata, del commercio internazionale.

Le obbligazioni da e-commerce sono considerate ovunque di natura contrattuale. Secondo la Corte di Giustizia europea (e la Corte di Cassazione italiana), il contratto, nel suo nucleo essenziale, implica libera assunzione di un vincolo giuridico³, e questo è esattamente il carattere degli impegni commerciali assunti tramite la Rete.

Aver ricondotto al contratto i rapporti di e-commerce non implica, peraltro, l'automatica adozione di tutto l'apparato codicistico per la disciplina dei rapporti *on line*, dovendosi ritenere evidente che quanto ci occupa, caratterizzato dal superamento della fisicità⁴, abbisogna di una disciplina differenziata rispetto a quella che postulava una collocazione nello spazio e una scansione temporale.

In realtà, la questione dell'utilizzabilità dell'esistente per affrontare il nuovo si presenta, regolarmente, all'emergere della di-

assai articolata, delle attività riconducibili all'e-commerce contenuta in Com. Comm. CE 15 aprile 1997, n. 157, art. 5.

A livello comunitario, ved. per tutti la Direttiva 8 giugno 2000, n. 2000/31/CE, su cui *infra*, III.

² Ved. il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, contenente disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. Sul c.d. *trading on line*, il com. Consob 21 aprile 2000, n. D 1/30396 precisa che la conclusione dei contratti relativi ai servizi di investimento potrà avvenire via Internet solo se si potrà utilizzare la firma digitale.

³ La definizione risulta omogenea agli

orientamenti che si vengono affermando in sede di studio ed elaborazione del progetto di Codice civile europeo: ved. ora gli scritti pubblicati in *Il Codice civile europeo. Materiali dei Seminari 1999-2000*, raccolti da G. ALPA e E.N. BUCCICO, Milano, 2001, alle pp. 99 ss. e 123 ss.; ved. poi pp. 409 ss., gli artt. 1:102 (Libertà contrattuale), 2:102 (Condizioni per la conclusione di un contratto).

⁴ DRAETTA, *Internet*, cit., p. 40, scrive che l'applicazione delle norme tradizionali al commercio elettronico entra in crisi ogni volta che dette norme fanno riferimento al concetto di «luogo».

versità, ma ha valenza soprattutto accademica e di stimolo della riflessione. I problemi che in concreto si pongono vanno ovviamente risolti nell'immediatezza, e risolti con gli strumenti disponibili, da adeguare peraltro, nei limiti strutturali degli stessi, ai bisogni da soddisfare. E questo in attesa di elaborare ex novo le categorie, i principi, i concetti necessari alla regolamentazione dei fenomeni sostanziali. Francamente non ci sono alternative, dovendo ritenersi impensabile rinunciare a qualcosa senza avere adeguati sostituti, o rifiutare interpretazioni adeguatrici (sempre esistite) che possano, per di più, rassicurare, con l'etichetta del conosciuto, quello che invece è nuovo. Senza improbabili estremizzazioni, tipo l'evocazione di una non molto meglio precisata *lex electronica*, ma in attesa di supporti più solidi, qui fortemente necessari se si vuole utilizzare l'apparato concettuale esistente.

Il contenzioso dell'e-commerce può nascere dall'inefficacia del vincolo per qualcuno dei vizi oppure per l'inadempimento di una delle parti. I parametri normativi sono quelli usuali, nonché quelli ora fissati nella legislazione nuova e speciale su alcuni aspetti della contrattazione telematica⁵.

Nell'insieme, tuttavia, il volume delle controversie, almeno di quelle che emergono a livello giurisprudenziale, risulta allo stato di dimensioni ridottissime. Le ragioni sono molte, e vanno dall'efficacia delle misure di autotutela, alla modesta dimensione economica dei singoli contratti⁶, e soprattutto alla percezione dell'inadeguatezza del processo come strumento di tutela di questi diritti. Al momento del contenzioso, infatti, il sistema perde anche quel minimo di flessibilità che ogni tanto si registra sul piano sostanziale, si irrigidisce, e torna ad essere marcatamente formale, riproponendo il modello antico dell'uno contro uno, in un certo luogo, secondo un rito indifferente (o quasi) al tempo.

Sarebbe ingiusto disconoscere gli sforzi di quanti cercano di porre rimedio all'insufficienza dell'apparato, ora con operazioni

⁵ Ved. A. GENTILI, *L'inefficacia del contratto telematico*, in *Riv. dir. civ.* 2000, p. 747 ss. Gli artt. 9-11 della Dir. 2000/31/CE propongono una disciplina generale dei contratti elettronici; l'art. 9 fa carico agli Stati membri di assicurare « che la normativa relativa alla formazione del contratto non osti all'uso effettivo dei contratti elettronici e non li privi di efficacia e validità in quanto stipulati in via elettronica ».

⁶ Attualmente, la grandissima maggioranza dei contratti di e-commerce in Italia non supera i 500 euro, una cifra quindi relativamente modesta che scoraggia iniziative processuali, comunque destinate ad avere costi largamente superiori. I motivi

di controversia possono derivare da incomprensioni sul costo totale dei beni o dei servizi, sui tempi di esecuzione (ritardata consegna), sui rimborsi per i beni restituiti (<http://consumers.international.org>): sono problemi assolutamente normali, certo non tali da ostacolare l'espansione del fenomeno.

In realtà, la modestia del contenzioso deriva dal convincimento che la controversia è, di per se stessa un danno e che per evitarla, in una visione globale, conviene piuttosto rinunciare all'accesso ad un mercato che, per qualunque motivo, possa far temere l'insorgere di situazioni litigiose, oppure rinunciare al diritto (non cedendo alle seduzioni elitarie della lotta per lo stesso).

di vera e propria ortopedia processuale, ora con iniezioni di novità nella strumentazione. Un esempio delle prime, è nel ripensamento della nozione di giurisdizione, e nell'affermarsi di quella di « spazio giudiziario sovranazionale » per ora solo europeo, a suo tempo promossa e diffusa dalla Convenzione di Bruxelles, ma adesso generalmente condivisa⁷. Per le seconde, l'adozione del Regolamento sul processo telematico di cui al DM (Giustizia), 13 febbraio 2001, n. 123, primo importante passo verso l'utilizzazione di tecniche ritenute da alcuni, in passato, addirittura inadatte ad un impiego nel processo.

Questo è un documento davvero emblematico, non tanto per il contenuto tecnico (largamente perfettibile), quanto perché la sua adozione impone un'attività di ripensamento dei principi fondamentali del processo di cui si è ancora lontani dal cogliere le implicazioni. Si pensi, ad esempio, ai grandi valori dell'immediatezza, della concentrazione, e dell'oralità, la cui attuazione è stata il motivo ispiratore delle riforme, continentali europee e latino-americane, per quasi due secoli, valori che adesso, quasi di colpo, perdono di attualità almeno nel significato ad essi tradizionalmente attribuito. Se la tendenza è verso un processo sempre più telematico, caratterizzato dalla perdita di fisicità, dall'irrilevanza della collocazione spaziale, dalla velocità dei contatti, sarà difficile continuare ad immaginare e proporre un processo imperniato sul rapporto diretto fra giudice, avvocati e parti, in futuro probabilmente destinati ad operare senza mai neppure incontrarsi.

II. QUALE GIUDICE. LA DISCIPLINA EUROPEA SULLA GIURISDIZIONE.

APPLICAZIONE AI RAPPORTI NASCENTI DA E-COMMERCE: LA TUTELA DEI CONSUMATORI; LA DETERMINAZIONE PATTIZIA; IL FORO SPECIALE IN MATERIA CONTRATTUALE.

Quale giudice. La vocazione dell'e-commerce è internazionale, per cui il primo problema che si pone è quello dell'individuazione del giudice legittimato a conoscere delle controversie che possono sorgere fra soggetti (indipendentemente dalla nazionalità degli stessi) domiciliati in Stati diversi.

Naturalmente il principio fondamentale in materia è quello che *actor sequitur forum rei*, applicando il quale non si pongono problemi particolari: l'attore che lamenta la lesione di diritti derivanti

⁷ Sul punto, ved. per tutti S.M. CARBONE, *Lo spazio giudiziario europeo. Le Convenzioni di Bruxelles e di Lugano*, 2 ed., Torino, 1997; R. MARTINO, *La giurisdizione italiana nelle controversie civili transnazionali*, Padova, 2000; P. BIAVATI,

Giurisdizione civile, territorio e ordinamento aperto, Milano, 1997; R. LUZZATTO, *Giurisdizione e competenza nel sistema della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968*, in *Dir. comm. intern.*, 1991, p. 63 ss.

da un rapporto di e-commerce può sempre agire nel domicilio o residenza del convenuto. Se questi è in Italia, la giurisdizione sarà italiana (art. 3(1), l. n. 218/95).

Più complessa è, invece, l'ipotesi in cui l'attore non intenda agire nel foro del convenuto, e cerchi di portare di fronte al giudice del proprio domicilio un soggetto localizzato in un Paese diverso, valendosi di fori alternativi e speciali: ad esempio, una persona domiciliata in Italia che chiami di fronte al giudice italiano un soggetto domiciliato in un altro Paese.

La fattispecie appena proposta va approfondita, avvertendo che il problema della giurisdizione viene affrontato ponendosi in un'ottica italiana solo per comodità di esposizione, perché quanto si dirà vale, con adattamenti minimi, anzitutto per qualunque Paese europeo che appartenga all'Unione Europea e che per tale appartenenza sia tenuto a disciplinare l'attribuzione di giurisdizione-competenza in base alla Convenzione di Bruxelles del 1968, e ora in base al Regolamento 44/01, che sostituirà gran parte di detta Convenzione a partire dal 1 marzo 2002. In secondo luogo, va precisato che le stesse soluzioni si raggiungono anche in base alla Convenzione di Lugano del 1988, che riguarda sempre la giurisdizione e la competenza a livello internazionale, convenzione che vincola i Paesi non facenti parte dell'Unione Europea.

In altre parole, i Paesi europei risultano fra loro legati da Convenzioni in materia di giurisdizione che fanno ormai parte integrante del diritto processuale internazionale di ciascun Paese, e che superando le antiche divisioni di carattere nazionale consentono di parlare di un unico « spazio giudiziario europeo » all'interno del quale si risolvono i problemi che ci occupano, quasi si trattasse di una sola grande entità statale. Queste Convenzioni, articolate e flessibili, prevedono una pluralità di fori alternativi a quello del convenuto, fori che lasciano in genere ampio spazio all'iniziativa dell'attore.

Sul piano pratico, tutto questo significa che se un soggetto domiciliato in Italia può convenire in giudizio in Italia un soggetto domiciliato in un altro Paese, questi può fare altrettanto convenendo all'estero un soggetto domiciliato in Italia. Si può verificare in sostanza una forma di *forum running*, nel senso che, all'insorgere di un contrasto, può rivelarsi opportuno assumere subito l'iniziativa, in modo da radicare la giurisdizione di fronte al giudice ritenuto più « conveniente », ed evitare che controparte faccia altrettanto.

Non solo: questo vale anche quando si agisce contro un soggetto non domiciliato in Europa, e domiciliato invece in Paesi « terzi » (ad esempio, il Brasile, il Perù, gli Stati Uniti) (art. 3(2) l. n. 218/95). La possibilità di esercitare poteri giurisdizionali nei confronti di soggetti non domiciliati in Europa è sembrata, con ragione, eccessiva, e molti Paesi terzi hanno anticipato di non voler riconoscere le relative sentenze. La discussione è aperta, ma

preme segnalare qui la possibile soggezione di persone non domiciliate in Europa ai giudici di quel continente.

Nelle controversie di e-commerce si possono individuare tre situazioni emblematiche.

1) *Azioni nascenti da rapporti intercorrenti fra professionisti e consumatori (business to consumer).*

Sul piano sostanziale, questo è il settore nevralgico dell'e-commerce, quello in cui l'esperienza è più vasta e articolata. La disciplina sostanziale nazionale di tutti i Paesi europei, fortemente stimolata da quella comunitaria, tiene conto dell'esigenza di protezione del contraente debole, e della pericolosa esposizione di questi alle suggestioni che vengono dalle offerte in Rete, e adotta una serie di misure al fine di garantire l'equilibrio del rapporto, come obblighi di informazione a carico del professionista, facoltà di recesso a favore del consumatore, e altro⁸.

Sul piano processuale, le possibilità che il contraente più debole venga trascinato di fronte ad un giudice straniero sono praticamente inesistenti. A livello nazionale italiano, il D. lgs. n. 50/92, art. 12, prevede che le controversie relative ai contratti conclusi fuori dai locali commerciali siano devolute al giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore, ovviamente se all'interno dello Stato. Queste disposizioni vanno integrate con quelle dell'art. 11(2) del D. lgs. n. 185/99, che garantisce la protezione della normativa di cui al decreto anche nell'ipotesi di scelta di una legge regolatrice del rapporto contrattuale diversa da quella italiana, e dall'art. 14, che fissa la competenza per territorio inderogabile del giudice del luogo di residenza del consumatore. Si aggiungono le garanzie di cui all'art. 1469-bis c.civ., specie quelle del n. 18 (divieto di deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria), e del n. 19 (divieto di stabilire foro competente diverso da quello di residenza o domicilio elettivo del consumatore).

L'orientamento italiano è omogeneo alle scelte europee. E infatti, alla luce della Convenzione di Bruxelles, e nel prossimo futuro, in base alla nuova normativa contenuta nel Regolamento, il consuma-

⁸ Basta ricordare il D.Lgs. n. 50/92 sulla facoltà del consumatore di recedere dai contratti negoziati fuori dai locali commerciali, ivi compresi quelli conclusi « mediante l'uso di strumenti informatici e telematici » (art. 9); e il D.Lgs. n. 185/99 che fissa precisi obblighi di informazione a carico del professionista, l'inosservanza dei quali è variamente sanzionata. In tema, V. ZENO ZENCOVICH, *La tutela del consumatore nel commercio elettronico*, in *Dir. inf.*, 2000, p. 447; DRAETTA, *Internet*, cit., p. 142 ss.; GENTILI, *L'inefficacia*, cit., pp. 752-754, pp. 758-760.

A livello europeo: l'art. 10 Dir. 2000/31/CE scandisce il contenuto e le fasi di formazione del contratto elettronico, disciplina dichiarata derogabile solo per i contratti diversi da quelli con i consumatori. Per riferimenti alla normativa comunitaria e italiana in tema di consumatori, ved. DRAETTA, *Internet*, cit., pp. 63-64; sulla tutela dell'acquirente di beni di consumo in Italia e in Europa ved. gli atti del Convegno di Padova del settembre 2001, in corso di pubblicazione.

tore attore può convenire il professionista sia nello Stato in cui quest'ultimo è domiciliato, sia nel suo stesso Stato, mentre per converso, il consumatore convenuto può essere chiamato in giudizio solo davanti ai giudici dello Stato in cui egli è domiciliato (art. 16 Reg. n. 44/01). In altre parole, il consumatore che voglia agire in Italia contro il professionista ha ampio titolo per farlo: non viceversa.

Sono ammesse deroghe pattizie, ma solo a favore del consumatore: la deroga infatti deve essere posteriore al sorgere della controversia; consente al consumatore di adire un organo diverso, ma da lui scelto; può essere a favore di un altro giudice dello Stato, a cui appartengono però entrambe le parti (art. 17 Reg. n. 44/01).

Il ruolo promozionale di queste disposizioni non ha bisogno di essere sottolineato, e di rilievo appare la loro importanza pratica nei rapporti e-commerce, dove è concreto il rischio che contraenti forti tentino di imporre a controparte scelte gravose in punto di giurisdizione, di fatto equivalenti al diniego di accesso alla tutela processuale.

2) *La giurisdizione sussiste se le parti hanno convenzionalmente accettato la giurisdizione italiana e l'accettazione risulti per scritto (art. 4, l. 218/95).*

In generale, nel commercio internazionale, il problema della giurisdizione si pone più raramente di quanto si potrebbe immaginare, perché è tratto costante della contrattualistica, in primo luogo, prevedere la devoluzione ad arbitri, oppure accordarsi in anticipo su quale debba essere il foro di un'eventuale controversia. È frequente il caso in cui l'accordo è per la giurisdizione dei giudici di un Paese diverso da quelli di origine delle parti contraenti, quasi a cercare una sede « imparziale », o particolarmente qualificata. Per di più, non sono inusuali patti che prevedono una certa giurisdizione per le controversie relative a certe obbligazioni contrattuali, e un'altra diversa sede per altre controversie, su altre obbligazioni nascenti dal medesimo titolo. E questo anche indipendentemente dalla legge sostanziale applicabile al rapporto, che potrebbe tranquillamente non essere quella del foro.

Anche nell'e-commerce prevale la tendenza alla determinazione preventiva e pattizia del giudice, senza però la complessità e le articolazioni dell'esperienza del commercio maggiore.

L'ipotesi tipica è di un'accettazione *precedente* all'insorgere della controversia, formalizzata in un patto che la parte proponente aveva inserito fra le condizioni contrattuali e che l'accettante può aver stipulato semplicemente « clickando » la sua adesione (*point and click*), oppure in qualunque altro modo, fra i molti escogitati sul piano operativo⁹. Si tratta di sapere se l'ade-

⁹ Ad esempio, fornendo i dati della propria carta di credito, le coordinate ban-

carie, utilizzando *smart cards*, assegni elettronici, o altro; ved. P. CERINA, *Il problema*

sione così espressa vale a radicare la giurisdizione italiana e, più precisamente, se la clausola di proroga, contenuta in un contratto telematico, espressa ed accettata in quella forma, valga come « adesione scritta » alla giurisdizione italiana nel senso indicato dalla legislazione nazionale.

La risposta positiva trova conforto nell'art. 23 Reg. n. 44/01, dove si continua a chiedere che la clausola attributiva di competenza sia stipulata per scritto (n. 1), ma dove anche, innovando le precedenti disposizioni della Convenzione di Bruxelles, si aggiunge subito che la forma scritta comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici, che permetta una registrazione durevole della clausola (n. 2), senza alcuna certificazione sulla provenienza dell'adesione alla proroga. Questa disposizione prevale su quelle di diritto interno, e quindi finisce col sancire quell'equivalenza, che in un'ottica solo italiana potrebbe apparire dubbia¹⁰.

Per di più, a ben vedere, nell'e-commerce il problema dell'equiparazione fra forma scritta e forma elettronica potrebbe anche non porsi, perché lo stesso art. 23 (al pari del precedente art. 17 Conv. Brux.), ammette la validità di clausole volute in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito fra loro (n. 1, lett. b), o, nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano, avrebbero dovuto conoscere, e che nel campo è ampiamente conosciuto e rispettato (n. 1, lett. c). È pensabile che continui a valere l'interpretazione corrente, secondo cui, accertato l'uso commerciale, si presume anche la conoscenza dello stesso, poi l'esistenza dell'accordo, nonché, infine, l'effettività del consenso della parte alla proroga¹¹.

della legge applicabile e della giurisdizione, in *I problemi giuridici di Internet*, a cura di E. TOSI, Milano, 1999 pp. 365-366; G. STUMPO, *Il quadro tecnico e normativo di riferimento degli strumenti di pagamento on-line in Dir. comm. internaz.*, 2001, p. 685 ss.

¹⁰ Dubbia perché l'equiparazione fra documento cartaceo e documento telematico, generalmente affermata, è subordinata al fatto che quest'ultimo sia corredato dalla firma digitale, un istituto su cui molto è stato detto, ma che non è stato finora sostanzialmente attuato.

Sulla firma digitale, introdotta in Italia dal D.P.R. n. 513/97 ora abrogato dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che ne ha però recepito il contenuto, ved. R. CLARIZIA, *Il contratto informatico*, p. 7 ss., relaz. svolta al Convegno di Roma del 31.5.2001, su *Il contratto e le tutele. Prospettive di diritto europeo*, che a ragione parla di « inconsistenza del parallelismo tra scrittura privata e documento informatico ». Ved. poi GENTILI, *L'inefficacia*, cit.,

pp. 754-756, in punto di equivalenza fra firma digitale e sottoscrizione, e quindi sull'attribuzione al documento informatico dell'efficacia della scrittura privata; pp. 766-770, sull'imputabilità e sull'invalidità delle dichiarazioni espresse in forma telematica da soggetti non legittimati (non autorizzati, minori, incapaci, ecc.).

Fra l'altro non è neppure sicuro che l'apparato normativo sulla firma digitale del D.P.R. 445/2000 resista all'introduzione della firma elettronica, di cui alla Direttiva 13 dicembre 1999, n. 1999/93/CE, direttiva da attuare entro il 19 luglio 2001. L'art. 2 prevede due tipi di firme: uno *semplice* (sub 1), e uno *avanzato* (sub 2), ed è pensabile che già la firma semplice possa soddisfare le esigenze di autenticazione che la pratica dell'e-commerce può porre. Ved. COMANDÉ-SICA, *Il commercio*, cit., p. 101 ss., con ampi riferimenti comparativi; DRAETTA, *Internet*, cit., p. 106 ss.

¹¹ La linea di tendenza dell'interpretazione della normativa convenzionale sul-

Il che significa piena validità della clausola sulla giurisdizione contenuta in un contratto informatico, comunque accettato.

3) *Azione nei confronti di un soggetto non domiciliato in Italia promossa ai sensi dell'art. 5, c. 1, n. 1, Reg. 44/01, in tema di competenze speciali (anche) in materia contrattuale.*

In difetto di determinazione pattizia o di adesione alla giurisdizione¹², l'attore ha comunque la possibilità di convenire in giudizio in Italia una persona non domiciliata, valendosi dei fori speciali stabiliti dalle Convenzioni internazionali.

Nel Regolamento il principio generale *actor sequitur forum rei* è derogato dall'art. 3(1), che prevede la possibilità di citare in giudizio davanti ai giudici di uno Stato membro le persone domiciliate in uno Stato membro diverso, in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del Capo II, la prima delle quali è appunto l'art. 5.

Occorre aggiungere che l'iniziativa giudiziaria può essere assunta, in Italia, anche contro persone domiciliate in Stati terzi; in questi casi, la competenza del giudice italiano risulta garantita dall'art. 3(2), l. 218/95, che richiama la Convenzione di Bruxelles (e quindi ora il Reg.) e le norme contenute nelle Sezioni 2-4. In concreto, quindi, per le obbligazioni contrattuali, incluse quelle da e-commerce, l'attore può agire in Italia contro soggetti domiciliati in qualunque altro Stato, membro o meno dell'Unione europea.

la proroga è nel senso della progressiva attenuazione dei vincoli formali all'esercizio della relativa facoltà. Ved. A. VIO GILARDI, *Clausola di proroga di giurisdizione: consenso effettivo o presunto*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2001, p. 487 ss., che critica la giurisprudenza appena ricordata della Corte di Giustizia; per riferimenti agli scritti sull'art. 17 Conv. Brux., *ivi*, a p. 488, nota 4.

Va peraltro osservato che Cass. Sez. Un. 10 marzo 1998, n. 2642, nell'ipotesi di proroga a favore di un giudice straniero (opposta a quella in esame), ha affermato che la relativa clausola non necessita della specifica approvazione prevista dall'art. 1341 c.civ., ma esige comunque «serie garanzie di consapevole adesione da parte del contraente che non l'ha predisposta, nonché la specifica indicazione del giudice straniero in favore del quale la giurisdizione italiana è derogata». La Corte costituzionale nel respingere una questione di legittimità sollevata nei confronti dell'art. 4 l. n. 218/95, nella parte in cui non impone l'applicazione degli artt. 1341-42 c.civ. agli accordi di proroga, ha parlato di un'imponente tendenza alla delocalizzazione della giurisdizione manifestatasi negli usi e nella normativa del commercio internazionale: Corte cost., ord. 18 ottobre 2000, n. 428, in *Dir. e giust.*, 2000, p. 56.

¹² La giurisprudenza italiana si può radicare, pur non sussistendo in origine, per il difetto della relativa eccezione da parte del convenuto non domiciliato, eccezione da proporre nel primo atto difensivo (artt. 4 e 11, L. n. 218/95).

Va poi aggiunto che il Regolamento, come già la Convenzione di Bruxelles, prevede una serie di altre ipotesi, occorrendo le quali sussiste giurisdizione: ad esempio, ved. l'art. 6, n. 1 (pluralità di convenuti, e uno di essi è domiciliato in Italia) (art. 6, n. 1, Reg. n. 44/01); n. 2 (garanzia e chiamata di terzo con domanda principale già in Italia); n. 3 (domanda riconvenzionale ed in Italia c'è già la causa principale). Ulteriori ipotesi, nell'art. 10 l.n. 218/95 (provvedimento cautelare da eseguire in Italia). Trattasi di situazioni note nel commercio internazionale, ma improbabili in quello elettronico, e su di esse non pare necessario soffermarsi: ved. CERINA, *Il problema*, cit., pp. 367-368.

Volgendosi agli illeciti extracontrattuali, l'art. 5, l. c., n. 3, prevede la possibilità di convenire in giudizio una persona non domiciliata davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto, o addirittura «può avvenire». Le implicazioni di una disposizione come questa in materia di illeciti tramite Internet sembrano di vastissima portata.

Il precedente di questa norma, l'art. 5 della Convenzione di Bruxelles, veniva giustificato con l'intenzione di valorizzare, tramite il riconoscimento di una competenza speciale, il collegamento fra territorio (giudice) e controversia¹³, e lo stesso intendimento è espresso dal *considerando* 12 del Reg. 44/01, dove, ancora, si evoca una connessione di carattere fisico col territorio. Il rilievo suona come generico per le obbligazioni tradizionali, e ancor di più tale per quelle di carattere elettronico, caratterizzate dalla « distanza », e indifferenti al territorio.

Il nuovo art. 5 è più elaborato del precedente, di cui peraltro raccoglie l'esperienza maturata in una significativa giurisprudenza. La norma attribuisce competenza, anzitutto, in via generale al giudice del luogo in cui l'obbligazione è stata o deve essere eseguita (art. 5, I c., n. 1(a)), luogo che può essere determinato dalle parti in via pattizia.

In mancanza, sarà considerato decisivo, « nel caso di compravendita di beni, il luogo situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto », « nel caso della prestazione di servizi, il luogo... in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto »: art. 5, I c., n. 1, lett. b. Questa è la disposizione che più potrebbe interessare l'e-commerce, dove la grandissima maggioranza dei contratti è riconducibile alla compravendita o alla prestazione di servizi, per i quali perde rilievo il foro *destinatae solutionis*, privilegiandosi invece quello di consegna materiale.

Altrimenti (lett. c), i problemi di individuazione del luogo andranno risolti individuando il luogo di esecuzione del contratto, accertamento da compiere in base alla legge sostanziale regolatrice del contratto (*lex causae*)¹⁴.

In una visione d'insieme, di ampiezza europea, non limitata all'esperienza italiana, il problema della giurisdizione per le controversie in materia di e-commerce non si pone in termini particolarmente complicati. Il tratto caratteristico è che l'attore, intenzionato a convenire in giudizio di fronte ai giudici del proprio Paese una controparte domiciliata altrove, ha ampie possibilità per farlo. L'unico limite davvero invalicabile risulta stabilito a favore dei consumatori, il che è perfettamente accettabile. Altrimenti, o convenendo la giurisdizione al momento della stipula del contratto

¹³ Sul punto ved. per tutti, CARBONE, *Lo spazio*, cit., p. 67 ss.

¹⁴ L'obbligazione dedotta è solo quella per la quale si chiede in concreto la cognizione del giudice, e dunque la parte del rapporto controverso, che è oggetto di domanda: CARBONE, *Lo spazio*, cit., p. 74.

Nell'e-commerce, peraltro, è difficile immaginare una pluralità di obbligazioni, e un contenzioso solo parziale, su alcune di esse, come invece può avvenire, e di fatto avviene, nei rapporti più articolati del commercio internazionale.

di e-commerce (*point-and-click*), o valendosi degli spazi concessi dai vari fori alternativi, esiste quasi sempre la possibilità di lasciare un contraente domiciliato in un certo Paese di fronte ai giudici diversi da quelli del *forum rei*.

III. QUALE LEGGE: LA LIBERTÀ DI SCELTA DELLA LEGGE REGOLATRICE; LIMITI NELLE CONTROVERSIE DEI CONSUMATORI.

Quale legge. La vocazione naturalmente sovranazionale dell'e-commerce risulta, per il momento, avvilita dall'assenza di una normativa di diritto uniforme, normativa di cui si auspica l'introduzione, ma che non risulta di facile elaborazione ed attuazione, anche per il divario tecnologico esistente fra gli ordinamenti interessati. In concreto, a livello internazionale, la lacuna è in parte colmata dall'adesione, in misura non sempre omogenea, alle discipline modello proposte da vari organismi internazionali che nell'insieme formano una sorta di *soft law*, priva però dell'autorità che deriva dal riconoscimento e l'adozione formale¹⁵.

La situazione è più precisamente orientata a livello comunitario dove, pur in assenza di una normativa generale, si muove decisamente verso l'elaborazione di una disciplina comune europea. In quest'ottica, vanno valutate le direttive che l'Unione Europea impartisce, con frequenza, ai Paesi membri, in sostanza preparando il terreno per una disciplina uniforme per l'Europa. In attesa della quale, nell'ipotesi di controversia devoluta al giudice italiano (come a qualsiasi altro giudice europeo), si tratta di vedere quale sia la legge sostanziale nazionale regolatrice del rapporto dedotto.

Il principio generale è quello stesso che regola l'assunzione di obbligazioni contrattuali, vale a dire la libertà di scelta della legge regolatrice, e solo in subordine il ricorso ai criteri suppletivi indicati dalla normativa nazionale ed internazionale in tema (art. 57 l. n. 218/95; Conv. Roma 19 giugno 1980).

Nel commercio internazionale è assolutamente normale che le parti si avvalgano della facoltà loro concessa, e che indichino, al momento della stipula del contratto, la disciplina regolatrice del rapporto. Ed è anzi frequente che, come già in punto di giurisdizione, l'autonomia si spinga a designare una legge terza, rispetto a quelle nazionali dei contraenti, o addirittura leggi diverse, per le diverse obbligazioni contrattuali (art. 3 (1) Conv. Roma 19 giugno 1980).

L'intesa preventiva sulla legge applicabile è prassi anche nell'e-commerce, dove per la verità l'ipotesi di determinazione non pat-

¹⁵ DRAETTA, *Internet*, cit., p. 50 ss., dove appunto si propone la classificazione

e l'analisi delle fonti generali di diritto materiale relative ad Internet.

tizia, e magari contenziosa, appare sostanzialmente di scuola. L'intesa si formalizza in uno qualunque dei modi usuali, compreso il sistema del *point-and-click*, senza particolari requisiti estrinseci, almeno in Italia, in base all'art. 57, l. n. 218/95: basta che l'opzione sia chiaramente espressa.

Sul piano dei contenuti, l'ipotesi più frequente è quella dell'alternativa fra la legge dell'offerente (*country of origin*) e quella dell'oblato (*country of destination*), prevalendo in genere la scelta della prima, non volendo l'offerente correre il rischio di contenziosi atipici e incontrollabili.

La libertà di scelta risulta peraltro fortemente limitata nell'ipotesi di contratti con i consumatori (art. 15, n. 1, lett. c, Reg. 44/01) dove però, per individuare le alternative, occorrerebbe prima precisare qual è la legge di partenza. La normativa italiana presuppone consumatori residenti o domiciliati in Italia, nozioni queste abbastanza chiare se valutate in un mondo « fisico », dove il « luogo » è un elemento accertabile, ma che risultano assai più sfuggenti in un campo che, per definizione, non è legato al dato fisico.

Comunque, supponendo che la regola sia l'applicazione della legge italiana, il consumatore può convenire con il professionista l'applicazione di una legge diversa, ad una ben precisa condizione: quella che la legge alternativa scelta assicuri il medesimo livello di tutela garantito dal D.Lgs. 185/99, che contiene la normativa fondamentale in materia. La protezione non si limita alle norme contenute nel decreto e include l'applicabilità dell'art. 1469 quinquies cod. civ. che sancisce l'inefficacia di clausole che prevedono l'applicabilità al contratto della legislazione di un Paese extracomunitario, « laddove il contratto presenti un collegamento più stretto con il territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea ».

In altre parole, la scelta della legge applicabile è ammessa, ed è in concreto agevole, quando ha per oggetto la legge di un Paese europeo, perché il livello di tutela, in sostanza fissato dalla normativa comunitaria, è uguale a quello italiano. È possibile anche a favore di un Paese extracomunitario, fermo però restando che il livello di protezione sia equivalente a quello nazionale, e sempre a patto che il contratto non abbia un collegamento più stretto di quello della legge extracomunitaria scelta con il territorio di uno Stato comunitario.

Per finire, in difetto di determinazione convenzionale, a differenza di quanto accade per i contratti conclusi con soggetti diversi dai consumatori, per questi ultimi rapporti, la legge regolatrice deve essere quella della residenza abituale del consumatore¹⁶.

¹⁶ Così DRAETTA, *Internet*, cit., p. 207.

IV. QUALE PROCESSO E QUALI ALTERNATIVE: LA DIRETTIVA EUROPEA 2000/31/CE; IL PROCESSO TELEMATICO. LA COMPOSIZIONE EXTRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE: LA CONCILIAZIONE: ESPERIENZE ICC E WIPOM; *BLIND OFFER*; L'ARBITRATO.

Quale processo e quali alternative. Accertata la competenza del giudice italiano adito, e la legge applicabile, parte attrice potrà valersi del processo civile ordinario. Non sarà una grande conquista, non tanto per l'inefficienza più o meno accentuata dell'apparato (italiano e di altri Paesi), quanto piuttosto per i limiti « naturali » di tale strumento per la tutela dei diritti correlati a rapporti che si instaurano, e magari si esauriscono on-line, sul piano virtuale e non fisico. Di questo appaiono consapevoli anche il Parlamento europeo e il Consiglio, che nella Direttiva n. 2000/31/CE dell'8 giugno 2000 (specifica sul commercio elettronico)¹⁷ invitano gli Stati membri a provvedere « affinché i ricorsi giurisdizionali previsti dal diritto nazionale per quanto concerne le attività dei servizi della società dell'informazione consentano di prendere rapidamente provvedimenti, anche provvisori, atti a porre fine alle violazioni e a impedire ulteriori danni agli interessi in causa » (art. 18).

Naturalmente si tratta di un auspicio, che riflette la preoccupazione di fondo, perché l'adozione di provvedimenti, provvisori o definitivi, rapidi, e magari anche corretti, è l'aspirazione di tutti, difficile peraltro da realizzare. Ma l'indicazione, per quanto generica, è significativa, perché testimonianza di un desiderio di rinnovamento radicale, generalmente avvertito.

Nell'ottica della Direttiva si colloca il Regolamento sul processo telematico (D.M. (Giustizia) 13 febbraio 2002, n. 123), a cui dovrebbe seguire l'approvazione delle regole tecnico-operative. Il Regolamento permette la formazione, la comunicazione, e la notificazione di atti del processo civile mediante documenti informatici (art. 2), così dando spazio ad una sorta di processo parallelo a quello attuale, cartaceo, che, in astratto, potrebbe anche essere interamente informatico. Va detto che è ammessa la commistione fra il digitale e il cartaceo, con implicita prevalenza del primo, in attesa del superamento del secondo; che l'accesso al mezzo telematico non è riservato ai soli « nuovi » diritti, pur se soprattutto a questi si pensa, e che gli strumenti tradizionali di tutela finiranno con l'essere utilizzati a protezione dei diritti appunto tradizionali; che il Regolamento è imperniato sulla firma digitale, un istituto non attuato; che l'apparato amministrativo di sostegno deve essere

¹⁷ Sul contenuto e ambito di applicazione della Direttiva, ved. per tutti DRAETTA, *Internet*, cit., p. 58 ss.

ancora organizzato; che si dovrà pensare ai collegamenti internazionali (esempio, la notifica all'estero, ecc.). Insomma, c'è molto da fare, ma è l'inizio di un'era e sarebbe assurdo mortificare gli sforzi, opponendo le solite stucchevoli obiezioni sulle contraddizioni, l'insufficienza, ecc.

Forse, però, la sede più appropriata per la tutela dei diritti dell'e-commerce non è (e per il momento con tutta probabilità, neppure può essere) quella del processo ordinario, bensì quella dell'ADR, concettualmente alternativa a quella tradizionale¹⁸. Mettere ordine nelle iniziative di ADR che concernono l'attività in Rete è praticamente impossibile per il numero delle stesse, per i campi di applicazione, nonché per la confusione concettuale e terminologica che spesso le caratterizza. A cui si aggiungono le difficoltà che inevitabilmente sorgono, quando l'indagine deve confrontare le proposte italiane con quelle che vengono dagli altri ordinamenti¹⁹.

Comunque, i modelli di riferimento sono quello della conciliazione, sul piano quindi contrattuale dell'adesione a proposte elaborate direttamente dalle parti, o più spesso provenienti da terzi deputati a svolgere l'attività detta di « mediation »; e quello dell'arbitrato, con soggezione ad una decisione assunta dai soggetti, a cui la controversia sia stata concordemente devoluta, prima o dopo il suo sorgere.

Il favore generale è per la conciliazione, quasi sempre « amministrata » da enti specializzati, perché più facile da organizzare, e meno impegnativa, rimanendo sempre alle parti la facoltà di valutare le proposte, e quindi rifiutare soluzioni non gradite, riservandosi magari di agire, in sede giurisdizionale. Nei settori vicini all'e-commerce, vanno menzionate le norme dell'International Chamber of Commerce, relative al contenzioso sulle garanzie del commercio internazionale, indicate come Rules for Documentary Credit Dispute Resolution Expertise (Docdex), pubblicate nell'ottobre 1997²⁰, e le Rules emanate dalla World Intellectual Property Or-

¹⁸ La Direttiva 2000/31/CE dell'8 giugno 2000, al *considerando* 51, così dispone: « Ogni Stato membro dovrebbe adeguare, se necessario, le parti della propria legislazione che possono ostacolare l'uso, attraverso le vie elettroniche appropriate, degli strumenti di *composizione extragiudiziale* delle controversie. Il risultato di tale adeguamento deve rendere realmente ed effettivamente possibile, di fatto e di diritto, il funzionamento di tali strumenti, anche in situazioni transfrontaliere ». Segue l'art. 17, specifico sul punto: « 1. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di dissenso tra prestatore e destinatario del servizio della società dell'informazione, la loro legislazione non ostacoli l'uso,

anche per vie elettroniche adeguate, degli strumenti di composizione extragiudiziale delle controversie previsti dal diritto nazionale. 2. Gli Stati membri incoraggiano gli organi di composizione extragiudiziale delle controversie, in particolare di quelle relative ai consumatori, ad operare con adeguate garanzie procedurali per le parti coinvolte ».

¹⁹ Sul punto, V. VIGORITI, *Note su arbitrato e tutela di interessi minori nell'esperienza italiana e comparativa*, in *Riv. arb.*, 1998, p. 441 ss.

²⁰ Secondo le regole Docdex, il procedimento inizia con una richiesta di parte dove si espongono le ragioni del chiedere, e si sollecita la composizione; se l'interes-

ganization (WIPO), relative alle controversie sui *domain names*²¹. Vicino alla conciliazione, con una componente però di autorità, è il sistema c.d. di *blind offer*, che consiste in una composizione transattiva di controversie aventi per oggetto il pagamento di somme, transazione viene imposta dal computer, al termine di un procedimento interamente on-line, senza possibilità di rifiuto²².

Il secondo, classico e tuttora prevalente strumento di composizione stragiudiziale delle controversie è l'arbitrato. L'istituto ha il vantaggio (o forse, invece, lo svantaggio) di chiudersi con una vera e propria decisione, definitiva e vincolante per le parti, il che lo rende desiderabile per quanti aspirano a non esasperare il contenzioso, e a porvi fine rapidamente, mentre, invece lo fa apparire temibile ed estraneo per il contraente meno forte ed esperto.

I contratti di e-commerce contengono spesso clausole compromissorie, l'adesione alle quali è richiesta nelle forme più varie. Dal semplice *point and click*, all'apertura degli involucri che contengono i beni acquistati (c.d. licenza a strappo), atto questo che vale come accettazione di tutti i patti contrattuali, incluso quello di esclusione di qualunque giurisdizione statale²³.

sato accetta di esperire il tentativo si nomina un collegio di esperti; tutte le comunicazioni sono on-line; escluso ogni *oral hearing* ed escluse le conferenze personali; gli esperti rendono un parere non vincolante per le parti, che nella pratica però ad esso sovente si adeguano.

²¹ Le *rules* WIPO sono dell'agosto-ottobre-dicembre 1999, concernono sia i Generic Top Level Domains che i Country Code Top Level Domains, e sono dirette alla conciliazione di qualunque controversia in materia. Le Rules parlano di un'*administrative procedure*, che è però obbligatoria; l'interessato può tuttavia (un po' contraddittoriamente) agire in giudizio *prima* dell'inizio del procedimento di conciliazione, nel corso dello stesso, e naturalmente al termine, se non aderisce alla proposta di composizione. Il procedimento dovrebbe durare 45-50 giorni dal ricevimento della doglianza; è interamente on-line; sono escluse udienze e sessioni personali.

²² Se le parti concordano di servirsi di uno dei programmi di questo tipo (*clickn-settle*, *cybersettle*, ecc.) iniziano a scambiarsi proposte e controproposte transattive, con le modalità e i contenuti previsti dal *software* loro assegnato. Ogni offerta è migliorativa delle precedenti, in una misura prefissata; non è conosciuta da controparte, che sa soltanto dell'esistenza della stessa; è ferma per un certo periodo.

Quando, in base al *software*, la richiesta e l'accettazione rientrano nel «range» preventivamente stabilito, la transazione si dà per conclusa. Il procedimento è on line ed è escluso ogni contatto personale. Ved. R. SALI, *La risoluzione alternativa delle controversie (ADR) on line*, Camera arbitrale di Milano, 2001; M. ODAMS DE ZYLVA, *Effective Means of Resolving Distance Selling Disputes*, in *Arbitration*, 2001, p. 230, specie p. 232 ss.

²³ Le caratteristiche della c.d. licenza a strappo sono semplici: l'utente acquista un prodotto protetto da un involucro, all'interno del quale sono stampate le condizioni contrattuali: queste si intendono accettate con l'apertura della confezione, o rifiutate, con la restituzione del prodotto intatto; con la variante del c.d. «tasto negoziale», l'acquirente accetta le condizioni predisposte dal venditore premendo il tasto di assenso che appare sullo schermo del computer. Sul punto, D'ARRIGO, *Prospettive della c.d. «licenza a strappo» nel nostro ordinamento*, in *Dir. inf.*, 1996, p. 453 ss.

La giurisprudenza statunitense si è occupata più volte della validità e dell'efficacia delle licenze a strappo e delle singole clausole che vi sono contenute. In *Brower v Gateway 2000*, 676 N.Y.S. 2d 569 (1998), la Corte Suprema dello Stato di New York ha considerato valida la clausola

In concreto, non c'è alcuno spazio per l'arbitrato *ad hoc*, mentre è costante il riferimento a quello amministrato dai maggiori enti internazionali, e quindi ai loro regolamenti processuali. A questi enti, che sempre di più tendono ad assumere il ruolo di grandi Tribunali sovranazionali, si aggiungono ora gli enti che si occupano dei diversi settori informatici, come ad esempio quelli costituiti per la gestione dei *domain names*²⁴. Talvolta si incontrano progetti di composizione arbitrale assolutamente velleitari e impraticabili, come quelli che pretendono decisioni quasi istantanee²⁵, che non tengono conto dei requisiti voluti dalle normative locali, ecc.

Le cose si complicano nel caso di e-commerce internazionale, e quindi di arbitrato internazionale. Nella quale ipotesi, se l'arbitrato fosse localizzato in Italia, si dovrebbero applicare le disposizioni codicistiche, o più opportunamente, quelle diverse che le parti avessero convenuto (ex art. 816 c.p.c.). Che potrebbero essere le norme di un qualche programma di arbitrato on line, da svolgere con il controllo di enti o soggetti specializzati²⁶. Di nuovo, con i molti problemi della forma « scritta » del patto compromissorio²⁷, del rispetto del contraddittorio, dell'acquisizione delle

compromissoria contenuta all'interno della confezione protettiva di un sistema informatico inviato per posta al consumatore, anche se tale clausola non era stata precedentemente pattuita tra le parti, né richiedeva alcun assenso espresso dell'utente. Ved. R. CALABRESI, « *Licenza a strappo* » e *clausola compromissoria*, in *Riv. arb.*, 2000, p. 509 ss.

²⁴ Va ricordato l'arbitrato irrituale e amministrato dal Registro dei Nomi Assegnati previsto dall'art. 15 (rubricato come « Comitato di arbitrato ») delle Regole di Naming (versione 3-5 del 15 agosto 2000), relative al country code TLD « it » (Italia). Il patto compromissorio non si accompagna necessariamente alla domanda di registrazione e può essere contenuto in qualunque altro atto (ad esempio, unito alla lettera di assunzione di responsabilità: lettera di AR). Con quel patto, il richiedente accetta di devolvere le eventuali controversie con il Registro (ovviamente, non con terzi) ad arbitri. Il procedimento è on line, ma se del caso anche cartaceo; il lodo è pronunciato entro 90 giorni dalla costituzione del collegio, secondo equità, ed è definito vincolante e inappellabile. Ved. F. SARZANA di SANT'IPPOLITO, *I problemi di giurisdizione e di soluzione delle controversie mediante conciliazione ed arbitrato*, in TRIPODI-SANTORO-MISSINEO, *Manuale di commercio elettronico*, Milano, 2000, pp. 562-565.

Più in generale, sui domain names, argomento ormai notissimo, ved. da ultimo DRAETTA, *Internet*, cit., p. 134 ss.; P. VARI, *La natura giuridica dei nomi di dominio*, Padova, 2001; L. MARINI, *Reti di comunicazione elettronica e servizi collegati nel diritto comunitario: il caso dei nomi di dominio Internet*, e P. PALLARO, *Prime note sulla responsabilità dei fornitori di servizi Internet in diritto comunitario*, entrambi in *Dir. comm. intern.*, 2001, p. 3 ss. e p. 137 ss.

²⁵ La descrizione in R. GAMBERALE, *Le problematiche legali del commercio elettronico*, in *Giur. it.*, 2-2001, pp. 423-424.

²⁶ Ved. per qualche rilievo, SARZANA di SANT'IPPOLITO, *I problemi*, cit., pp. 565-567.

²⁷ Ved. M. PERRINI, *Validità di clausola compromissoria espressa in forma elettronica e conclusa per via telematica*, in *Riv. Arb.*, 2001, p. 263, dove si commenta, con favore, una sentenza americana che ha sancito la corrispondenza fra forma scritta tradizionale e forma elettronica quando il documento elettronico risulti leggibile e memorizzato a stampa. L'autore sostiene che nel nostro ordinamento il documento elettronico contenente una clausola compromissoria può valere come scrittura privata, se corredato dalla firma digitale, o in difetto di tale firma (allo stato, inevitabile in Italia) vale come semplice riproduzione meccanica avente solo l'efficacia probatoria prevista dall'art. 2712 c. civ.

prove, dell'impugnabilità, e poi del riconoscimento del lodo. Ma, si diceva, siamo all'inizio di un'epoca che deve « sistemare » fenomeni addirittura neppure riconducibili alla dimensione fisica, che è quella alla quale tutti istintivamente ci riferiamo, tranquillizzati solo se si riesce a « tradurre » il nuovo nei termini usuali.

Per chiarezza: la sede principale di tutela dei diritti è quella del processo ordinario, e lo sforzo di tutti dovrebbe essere orientato a favore dell'accesso a quella sede. L'inadeguatezza dell'apparato esistente, la peculiarità dei diritti da tutelare, e infine la straordinaria duttilità dell'ADR inducono a valorizzare arbitrato, conciliazione, e quant'altro possa risultare utile alla protezione. Questi strumenti non vanno considerati meri sucedanei di un processo che non funziona, ma vere e proprie alternative, diverse soprattutto nell'intento di fondo, destinate a coesistere ed integrare il rito principale.